



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Prot. n. 6282

Ordinanza – ingiunzione n. 36 /2021

Il Sindaco

Visto il verbale di accertamento n. 2/2021 redatto il 27/1/2021 dalla Polizia Municipale di Montegiorgio, per i fatti occorsi in data 25/1/2021 in C.da Collebianco - Foglio 10-part. 247 a carico del sig.omissis...., nato a .. il e residente a ... in Via ...n. ..., in violazione dell'articolo 14-quinquies lett. a- della L.R. n.10 del 20/1/1997 in quanto "*deteneva animali da affezione, senza le condizioni minime di detenzione ossia senza ciotole di cibo, acqua ed idoneo riparo*";

Che il citato verbale è stato notificato all'interessato dal messo comunale in data 2/2/2021;

Visto che in data 6/2/2021 al n. 1991 del protocollo comunale perveniva uno scritto difensivo avverso detto verbale in cui si contesta la non corrispondenza tra i dati catastali e "*la località in cui le pretese violazioni sarebbero state consumate.*" e che "*i dati catastali menzionati, infatti, ricadono non certo in contrada Collebianco, ma in Contrada Fosa, 21,*";

Preso atto delle controdeduzioni dell'Ufficio verbalizzante pervenute il 12/2/2021 al n. 2322 del protocollo comunale, nelle quali si sostiene che le motivazioni addotte dall'interessato non dimostrano incertezza sul luogo di rilevazione dell'illecito, in quanto dall'estratto di mappa catastale si desume oggettivamente che la menzionata particella 247 del foglio 10 non corrisponde al solo immobile in proprietà dell'interessato, ma anche a un'area circostante al fabbricato stesso ed a un breve tratto dell'esistente tracciato stradale che l'Ufficio Patrimonio Comunale, in altri contesti, ha indicato come "strada Collebianco";

Considerato, quindi, che l'indicazione della sopracitata particella comprendente appunto una zona circostante l'immobile ove non sono state rinvenute le condizioni minime di detenzione degli animali, non appare un dato che può ingenerare confusione per quanto precisato al punto precedente;

Preso atto, altresì, che in data 27/2/2021 perveniva, nei termini, al n. 3301 del protocollo comunale un ulteriore scritto difensivo a firma del sig.omissis...., in cui si contestava sommariamente la mancata lettura dei microchip degli animali rinvenuti, nuovamente "*la via sbagliata*" e che l'acqua era presente in una vasca e che le ciotole venivano portate via dopo il pasto;

Viste le successive controdeduzioni dell'Ufficio verbalizzante del 5/3/2021 di prot n. 3694 nelle quali si precisa che, nella relazione di servizio del 26/1/2021 di prot n. 1308 citata nel verbale, il sig.omissis...., spontaneamente dichiarava che i cani in questione erano suoi e, quindi, il problema della lettura del microchip viene superata dalla detta affermazione;

Considerato, inoltre, che sebbene il cibo e l'acqua fossero, secondo l'interessato, a disposizione degli animali al momento della fornitura del pasto, sicuramente gli stessi non disponevano di idoneo riparo dal sole e dagli eventi atmosferici;

Ritenuto, quindi, che, dagli atti, risulta provata la fondatezza dell'accertamento sopradescritto e che, il caso in esame, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione della responsabilità;

Visti, altresì, l'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e l'articolo 6 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ess.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra esposto e motivato;

ORDINA

al sig.omissis...., sopra generalizzato, di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma in misura ridotta di **€ 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00)**.

INGIUNGE



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

al medesimo, sig.omissis...., di versare la predetta somma di € 250,00, **nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza**, sotto pena degli atti esecutivi, sul c/c postale n. 13925631 intestato al Servizio Tesoreria Comunale di Montegiorgio riportando nella causale gli estremi del presente atto.

AVVERTE

- che la presente ordinanza costituisce titolo esecutivo;
- che, avverso la presente ordinanza, è ammessa opposizione **nel termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento**, a pena di inammissibilità, al Giudice di Pace di Fermo con le modalità previste dall'articolo 22, 1° comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall'articolo 6 del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm. responsabile del procedimento è la dott.ssa Mariarita Vertecchi - responsabile del Servizio di P.M.- e l'Ufficio ove prendere visione degli atti è l'Ufficio di Polizia Municipale sito in Piazza Matteotti n. 33, negli orari di apertura al pubblico (tel. 0734-952020).

Montegiorgio, li 26 APR 2021

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Mariarita Vertecchi

Il Sindaco
Michele Ortezi

